

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), chiedendo:

A) Se sia consentito o censurabile il comportamento dell'Avvocato il quale riporti ovvero richiami in un atto giudiziario (note conclusionali, rito lavoro) proposta transattiva a propria firma la quale, benché accompagnata dalla dicitura "*riservata personale non riproducibile in giudizio*" sia stata inoltrata non già ad un Collega (Avvocato), bensì ad un Funzionario pubblico delegato a rappresentare la P.A. convenuta in giudizio all'indirizzo p.e.c. indicato dalla stessa Amministrazione nell'epigrafe del suo primo atto difensivo;

B) Se sia consentito o censurabile il comportamento dell'Avvocato il quale riporti ovvero richiami in un atto giudiziario (note conclusionali, rito lavoro) proposta transattiva a firma del medesimo difensore che, priva della dicitura "*riservata personale non riproducibile in giudizio*", sia stata inoltrata via p.e.c. non già ad un Collega (Avvocato) bensì ad un Dirigente della P.A. convenuta in giudizio.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, sulla base della nota resa dagli estensori avv.ti Alessandro Di Giovanni e Vincenzo Pennisi.

Osserva

L'art. 48 CDF, rubricato "**Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega**" preclude all'avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente* tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione - come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Parole/frasi chiave:

art. 48; *Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.*